

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PAGANI, BISSI e FRANZA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 1988

Disciplina della professione sanitaria di tecnico di laboratorio biomedico

ONOREVOLI SENATORI. – I laboratori biomedici – come è noto – sono oggi il sostegno indispensabile di tutta l'attività medica ed ospedaliera.

I tecnici di laboratorio biomedico, professione pressochè sconosciuta sino a qualche decennio fa, costituiscono oggi la struttura portante dei laboratori e svolgono quindi una funzione essenziale ed insostituibile, che la continua evoluzione scientifica rende sempre più carica di responsabilità e per il cui svolgimento si rende necessario un costante aggiornamento professionale.

Oggi un tecnico di laboratorio possiede un bagaglio di nozioni tecnico-scientifiche che ha dovuto maturare attraverso l'aggiornamento professionale, che ben pochi riferimenti ha con l'originario bagaglio culturale scolastico con il quale ha iniziato la professione.

Basti pensare alla sempre più massiccia introduzione nei laboratori diagnostici di sofisticati analizzatori elettronici automatici, la cui responsabilità gestionale grava interamente sui tecnici e dal cui corretto uso dipende l'attendibilità dei risultati delle analisi.

Ciò nonostante i tecnici di laboratorio biomedico non hanno ancora trovato un chiaro e preciso inquadramento professionale, ancorchè la loro professione sia stata ufficializzata nei decreti delegati relativi alla riforma ospedaliera del 1968.

Appaiono, pertanto, maturati i tempi per conferire una maggiore dignità alla professione di tecnico di laboratorio biomedico, ma nel contempo richiedere anche una più puntuale ed elevata preparazione di base. Si ritiene che il tecnico – come avviene nella maggior parte degli altri paesi d'Europa – debba essere in

grado di assumere la responsabilità di molte attività compiute nei laboratori, sia ospedalieri sia extra ospedalieri, lasciando ai medici, ai biologi ed ai chimici laureati le funzioni proprie della qualifica, senza imputare loro ufficialmente l'esecuzione e la responsabilità di atti tecnici di fatto sempre compiuti dai collaboratori non laureati.

La formazione attuale del tecnico di laboratorio ha le origini più diverse, attendendosi da decenni una razionale ed univoca disciplina normativa della materia. Il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, che per primo ufficializzò, nell'ambito della sanità pubblica, la qualifica di tecnico di laboratorio, all'articolo 132 ammetteva ai concorsi ospedalieri per detta qualifica i seguenti titoli di studio, e ciò «fino a quando non saranno emanate norme legislative riguardanti l'ordinamento delle scuole di formazione professionale di alcune categorie di personale sanitario ausiliario e tecnico»:

diploma di scuola speciale universitaria, alla quale si accede con diploma di scuola media di secondo grado;

titolo acquisito a seguito di corso ospedaliero svolto ai sensi dell'articolo 88 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631;

titolo di perito chimico ad orientamento analitico integrato da certificato di corso ospedaliero di perfezionamento di tecnico di laboratorio medico;

titolo di istituto tecnico femminile ad orientamento specifico.

Appare di tutta evidenza, dell'elencazione sopra riportata, la necessità di ridisciplinare la materia.

Si ritiene che le conoscenze tecnico-scientifiche oggi richieste al tecnico di laboratorio esigano un titolo di studio e professionale specifico, comunque di diploma universitario.

L'esigenza maturata a livello sia ospedaliero sia extra ospedaliero in questi ultimi vent'anni consiglia di richiedere al futuro tecnico il diploma di perito chimico - come titolo di base - ed un successivo corso biennale di natura e competenza universitarie, ma effettuabile anche presso qualificate sedi ospedaliere, al termine del quale si possa conseguire il diploma di «tecnico di laboratorio biomedico».

Ovviamente, con la più precisa definizione del titolo di studio e della professionalità del tecnico di cui trattasi, occorre anche puntualizzare le sue competenze, condizione necessaria, oltretutto, per una attendibile quantificazione del personale dei laboratori pubblici, oggi frequentemente ritenuti dotati di un eccesso di laureati e carenti invece di idonei tecnici analisti.

Come corollario di quanto sopra esposto, discende anche l'opportunità di costituire un collegio professionale - a base provinciale o interprovinciale - per tali operatori della sanità, atto a conferire loro una nuova e più adeguata dignità professionale, assicurando così un autogoverno della categoria idoneo a garantire anche la serietà comportamentale dei singoli iscritti.

Per le sopraillustrate motivazioni, si sottopone alla vostra attenzione il seguente disegno di legge non senza ricordare che l'iniziativa legislativa non è nuova e già nella precedente legislatura sono state presentate analoghe proposte alla Camera dei deputati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il diploma di tecnico di laboratorio biomedico si consegue presso le scuole universitarie dirette a fini speciali, istituite presso le facoltà di medicina e chirurgia o di biologia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

2. La scuola universitaria per tecnici di laboratorio biomedico ha durata biennale ed il relativo piano di studio è stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione emanato di concerto con il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore della sanità e tenute presenti le direttive CEE in materia.

3. Alla scuola universitaria per tecnici di laboratorio biomedico si accede con il possesso del diploma di perito chimico ad orientamento analitico od altro diploma equipollente.

Art. 2.

1. Le mansioni del tecnico di laboratorio biomedico operante nell'ambito del servizio sanitario nazionale o in laboratori privati di analisi sono le seguenti:

a) assumere, sulla base di protocolli standardizzati, la specifica responsabilità tecnico-gestionale dell'intero *iter* analitico degli esami clinici anche con l'utilizzazione di apparecchiature scientifiche relative ai settori di chimica clinica, tossicologia, ematologia, immunoematologia, immunologia, radioimmunologia, sierologia, microbiologia, virologia, istologia, citologia, microscopia;

b) compiere il lavoro di *screening* di preparati e di materiali biologici diversi, dando relativamente a tali esami l'interpretazione definitiva sui campioni che rientrano nei limiti normali e quella preliminare sui campioni abnormi da sottoporre al responsabile dell'unità operativa cui compete la diagnosi conclusiva;

c) mantenere attivo il controllo statico di qualità in riferimento alle analisi affidate e il controllo statico dell'andamento epidemiologico nosocomiale;

d) partecipare, nell'ambito del lavoro di *équipe*, alla standardizzazione di nuove metodiche in base alle necessità di aggiornamento delle stesse;

e) provvedere alla trasmissione anche computerizzata, dei dati analitici.

Art. 3.

1. In ogni provincia è istituito il collegio dei tecnici di laboratorio biomedico, cui si applicano le disposizioni stabilite dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.

2. Ove il numero degli aventi diritto all'iscrizione residenti nella provincia risulti esiguo, il Ministro della sanità, su segnalazione del prefetto, può disporre che un collegio abbia per circoscrizione due o più province finitime designandone la sede.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i prefetti nominano una commissione straordinaria composta di tre membri, scelti fra gli aventi diritto all'iscrizione al collegio, con l'incarico di amministrare il collegio medesimo fino all'elezione del consiglio direttivo. Tale elezione ha luogo entro sei mesi dalla nomina della commissione.

Art. 4.

1. Le scuole universitarie per tecnico di laboratorio biomedico di cui all'articolo 1 devono essere attivate entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge e distribuite sul territorio nazionale in numero sufficiente alle esigenze del servizio sanitario.

2. Il numero e la sede delle scuole sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione emanato di concerto con quello della sanità e sentito il parere del Consiglio superiore della sanità.

3. Entro il quarto anno successivo all'entrata in vigore della presente legge è soppresso

ogni tipo di scuola o di corso comunque finalizzato alla preparazione di tecnici di laboratorio di analisi biomediche.

Art. 5.

1. In sede di prima applicazione della presente legge possono chiedere l'iscrizione al collegio dei tecnici di laboratorio biomedico tutti coloro che sono iscritti nei ruoli nominativi regionali della sanità nel profilo del personale tecnico-sanitario quali tecnici di laboratorio, a condizione che siano in possesso del diploma di perito chimico o che abbiano frequentato specifiche scuole o corsi di formazione professionale ufficialmente riconosciuti, di durata almeno biennale, con superamento di esame finale.